



STATUTO

GRUPPO SPONTANEO LIBERTA'

Art. 1 Denominazione

Ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile è costituita l'associazione "Gruppo Spontaneo Libertà" di seguito chiamata per brevità "associazione".
L'associazione è apartitica e aconfessionale, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.

Art. 2 Sede

L'associazione ha sede in Monza. Il Consiglio Direttivo, con sua delibera, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città; tale eventuale variazione non costituisce modifica statutaria. Il consiglio direttivo può inoltre istituire sedi operative o sezioni staccate in altre città. Il trasferimento della sede principale in un altro Comune, comportando modifica statutaria, deve essere deciso con deliberazione dell'Assemblea.

Art. 3 Scopi

L'associazione, costituita principalmente per la tutela civica ed ambientale del Quartiere Libertà di Monza e Brianza si prefigge di migliorare le condizioni di vita dei suoi abitanti; intende valorizzare il volontariato come espressione di impegno sociale, culturale, ricreativo per l'esclusivo soddisfacimento di interessi di utilità generale. L'associazione promuove quindi iniziative a sfondo socio-culturale e formula proposte sulla gestione pubblica di servizi sociali, urbani, ambientali per favorire l'assistenza e la tutela dei soggetti più deboli.

Art. 4 Attività

Per la realizzazione delle suddette finalità l'Associazione si propone di realizzare le seguenti attività:

- raccolta e valutazione delle segnalazioni provenienti dai cittadini;
- organizzare incontri pubblici;
- favorire l'aggregazione tra soggetti più deboli, bambini ed anziani, con la realizzazione di tornei, concorsi, spettacoli, giochi ed attrazioni varie;
- istituire corsi e laboratori di vario genere;
- collaborare con altre forme di associazionismo e organi istituzionali;
- utilizzare tutti i mezzi di comunicazione per divulgare le iniziative, le finalità, le attività dell'associazione.

L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti sia pubblici che privati ed organizzare e promuovere specifiche manifestazioni.

Art. 5 Soci

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, senza alcuna discriminazione di sesso, lingua, nazionalità e ideologia.

- Sono Soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'Atto di Costituzione in qualità di soci fondatori e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di soci ordinari.
- Tutti i soci hanno parità di diritti e di doveri e il numero dei soci è illimitato.
- I soci espletano in ambito associativo solo ed esclusivamente attività di carattere volontario e gratuito.

- La quota associativa non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dal Consiglio direttivo, è annuale, non è trasferibile, né rivalutabile; non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o perdita di qualità di socio.
- Ai soci può essere richiesto un contributo per partecipare a corsi o particolari attività.

Art. 6 Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- Decesso;
- Per mancato pagamento della quota associativa;
- Recesso;
- Esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per contrasti alle finalità dell'Associazione.

Il socio può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio Direttivo, ma permangono in capo al socio le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione.

L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e comunicate al richiedente o socio. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che devono decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

Art. 7 Diritti e obblighi

I soci sono tenuti a:

- osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;
- versare la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
- svolgere le attività preventivamente concordate;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;

I soci hanno diritto di:

- frequentare i locali dell'associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;
- partecipare alle Assemblee, se in regola con il pagamento della quota associativa annuale e, se maggiorenni, di votare direttamente;
- conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- dare le dimissioni, in qualsiasi momento, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Art. 8 Gli Organi dell'Associazione

Gli Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Possono inoltre essere costituiti i seguenti organi di controllo e garanzia:

- il Collegio dei Garanti.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, hanno durata di tre anni e possono essere rinnovate. Ai soci che ricoprono cariche associative compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

Art. 9 L'Assemblea di soci

L'Assemblea dei soci, organo sovrano dell'Associazione, è atta ad assicurare una corretta gestione ed è composta da tutti i soci ciascuno dei quali ha diritto ad un voto. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di votare per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) del Consiglio Direttivo o di 1/10 (un decimo) dei soci.

L'Assemblea ordinaria viene convocata per:

- l'approvazione del programma per l'anno successivo;
- l'approvazione della relazione di attività e del rendiconto economico dell'anno precedente;
- l'esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo;

Altri compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei Garanti (se previsto);
- approvare gli indirizzi e il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;
- approvare il regolamento interno all'uopo predisposto dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello statuto o di scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione sono richieste le maggioranze indicate nell'art. 14.

L'Assemblea è convocata, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, oppure mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede operativa dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.

In seconda e nelle successive convocazioni è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci. La seconda convocazione deve aver luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

All'apertura di ogni seduta l'Assemblea elegge un segretario che dovrà redigere il verbale e sottoscriverlo con il Presidente.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede operativa del relativo verbale, che va anche trascritto nel libro delle assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 10 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) fino a un massimo di 13 (tredici) Consiglieri, nominati dall'Assemblea tra i propri soci. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Nella sua prima seduta elegge tra i propri componenti il Presidente e un Vice-Presidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Il Consiglio viene ordinariamente convocato a cura del Presidente mediante avviso di convocazione, contenente la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno degli argomenti da



trattare, da inviare ai Consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e in via straordinaria quando ne facciano richiesta almeno 3 (tre) consiglieri, o su convocazione del Presidente.

Le riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le delibere sono approvate a maggioranza di voti dei presenti. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario, che firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

1. svolgere, su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
2. esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
3. formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
4. predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale e la rendicontazione economica e sociale dell'attività svolta;
5. eleggere il Presidente e il Vice-Presidente;
6. nominare il Segretario e il tesoriere o il Segretario/Tesoriere;
7. deliberare circa l'ammissione dei soci;
8. deliberare in merito alle azioni nei confronti dei soci atte a ricomporre le controversie interne;
9. decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni o Enti;
10. stabilire l'ammontare della quota associativa.

In caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, questo potrà venire sostituito per cooptazione. Tuttavia il numero dei membri cooptati non dovrà essere superiore a 1/3 (un terzo) dei componenti complessivi di tale Organo.

Art. 11 Il Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza di voti e dura in carica per il periodo di 3 (tre) anni e può essere rieletto. Ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi in giudizio.

Il Presidente rappresenta l'Associazione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive il verbale delle sedute.

Il Presidente è autorizzato ad eseguire incassi e accettare donazioni di ogni natura ed a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, Enti privati, rilasciando liberatorie e quietanze.

Il Presidente è autorizzato a stipulare, previo parere favorevole del Consiglio Direttivo, accordi o convenzioni con Enti pubblici o altre Associazioni.

In caso di necessità o urgenza il Presidente assume i provvedimenti di competenza del Consiglio sottoponendoli a ratifica nella prima sessione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera.

Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice-presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12 Il Patrimonio sociale

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- beni immobili e mobili;
- contributi e finanziamenti;
- donazioni e lasciti;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo, manifestazioni, mostre, mercati artigianali;
- ogni altro tipo di entrate.



L'Assemblea delibera sull'utilizzo dei proventi derivanti da attività commerciali o produttive, le elargizioni liberali in denaro, lasciti e donazioni in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

Art. 13 Il Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Il bilancio si compone di un rendiconto economico-finanziario che deve essere presentato dal Consiglio Direttivo per la sua approvazione in Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere depositato presso la sede dell'associazione per i 15 (quindici) giorni precedenti l'Assemblea affinché possa essere consultato da ogni associato.

E' vietata la distribuzione anche indiretta dei proventi delle attività tra gli associati, nonché di avanzi di gestione, fondi o riserve durante la vita dell'associazione.

L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito e impiegato a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.

Art. 14 Modifiche dello Statuto e scioglimento dell'Associazione

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno 1/10 (un decimo) dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea Qualunque sia il numero degli intervenuti e con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ (due terzi) dei presenti.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio possono essere proposti dal consiglio direttivo e sono deliberati dall'Assemblea straordinaria convocata con specifico ordine del giorno e con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci.

Il patrimonio residuo dell'Associazione deve essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

In nessun caso possono essere ridistribuiti tra i soci gli eventuali beni, utili e riserve dell'Associazione.

Art. 15 Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia

IL SEGRETARIO

Luigi Regio Pedrali

IL PRESIDENTE

Luigi Regio Pedrali
GRUPPO
SPONTANEO
LIBERA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate
01004855 0000C172 W1ARE001
00028126 04/12/2023 16:48:46
4578-00088 60DBEE76E2820DDA
IDENTIFICATIVO : 01211351355171

0 1 21 135135 517 1

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO
€16,00
SEDICI/00

agenzia entrate
01004855 0000C172 W1ARE001
00028126 04/12/2023 16:48:51
4578-00088 C388580C8F918C5D
IDENTIFICATIVO : 01211351355160

0 1 21 135135 516 0

